

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3009

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESI

Presentata l'11 marzo 1966

Modifiche della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in materia di assegni familiari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 17 ottobre 1961 n. 1038 ha provveduto alla unificazione delle diverse gestioni esistenti nella Cassa unica per gli assegni familiari attraverso la determinazione di due tabelle in luogo delle otto precedentemente esistenti. La suddetta legge, con l'introduzione di alcuni criteri equitativi nel sistema mutualistico degli assegni familiari, ha condotto, in un periodo di tempo eccezionalmente breve, al risanamento della gestione patrimoniale della Cassa unica che registrava da tempo una cronica deficienza.

Nello stesso tempo però, l'allargamento del concetto mutualistico voluto dalla legge n. 1038 ha fatto sì che la contribuzione a carico del datore di lavoro per il finanziamento della Cassa unica assegni familiari si trasformasse praticamente in una vera imposta sui datori di lavoro proporzionata alla retribuzione da essi corrisposta alle rispettive categorie di lavoratori, senza che quest'ultimi potessero trarne alcuni vantaggi.

Tale situazione ha portato alla emanazione della legge 23 giugno 1962, n. 1333 la quale, tenuto conto degli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si basava sui seguenti punti fondamentali:

1) progressivo aumento della misura degli assegni familiari attuato in due fasi suc-

cessive mediante l'utilizzazione degli avanzi patrimoniali e di gestione accumulati nel triennio 1961-1964;

2) proroga fino al 30 giugno 1965 dei massimali contributivi previsti dal IV comma dell'articolo 25 della legge n. 1038, nonché delle ulteriori facilitazioni contributive per le aziende artigiane;

3) miglioramento delle norme vigenti in tema di integrazione dei guadagni per i dipendenti da aziende industriali nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Dalle innovazioni apportate si può facilmente rilevare che, mentre per i punti 1) e 3) si è provveduto in via definitiva, per quanto riguarda invece il problema del massimale contributivo si è fatto ricorso ad una soluzione provvisoria, assai lontana dalle reali necessità delle aziende che dovrebbero fare affidamento su una stabilizzazione definitiva della legislazione in materia.

Per venire incontro a tali esigenze, alla scadenza del termine previsto dalla legge n. 1333, fu predisposto e approvato con urgenza un altro provvedimento legislativo che prorogava ulteriormente l'applicazione dei massimali contributivi, previsti dal IV comma dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961 n. 1038, fino al 30 giugno 1966.

Pertanto, all'approssimarsi di questa nuova scadenza, al fine di tranquillizzare le aziende di tutti i settori di attività e di operare una completa e rassicurante stabilizzazione delle norme in vigore, il presente schema di legge intende confermare senza limiti di tempo la validità degli attuali massimali contributivi ottemperando in tal modo al formale impegno assunto dal Governo di non aumentare,

almeno per un periodo di 5 anni, i già pesanti oneri gravanti sulle aziende a causa del versamento dei contributi sociali.

Un provvedimento siffatto ci sembra ampiamente coperto dalle risultanze del bilancio della gestione della Cassa unica assegni familiari, la quale registra cospicue attività anche per l'esercizio in corso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 17 ottobre 1961 è così modificato:

« Il contributo per gli assegni familiari è dovuto sull'ammontare della retribuzione spettante a ciascun prestatore di lavoro, entro i seguenti massimali retributivi giornalieri:

a) lire 2.000 giornaliera per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione, nonché per le aziende classificate artigiane ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive modificazioni e integrazioni;

b) lire 2.500 giornaliera per tutte le altre aziende ».

ART. 2.

Le parole « sulla retribuzione lorda » di cui alla lettera b) delle tabelle A, B e C allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono sostituite dalle seguenti: « sul massimale previsto dalla presente legge ».

ART. 3.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 22 ed il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961; n. 1038, ed ogni altra disposizione che risulti comunque contraria al disposto dell'articolo 1 della presente legge.